



Nn. 497, 149, 757, 776 e 789-A

Relazione orale
Relatore MANTERO

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 10 ottobre 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (n. 497)

d’iniziativa dei senatori MORONESE, L’ABBATE, LA MURA, QUARTO, NUGNES, CORRADO, DE LUCIA, GALLICCHIO, BOTTO, CASTELLONE, TRENTACOSTE, DI PIAZZA, DESSÌ, ANGRISANI, MATRISCIANO, SILERI, EVANGELISTA, DONNO, ABATE, ROMANO, FLORIDIA, ANASTASI, DI GIROLAMO, VACCARO, MORRA, LANZI, GIROTTI, Giuseppe PISANI, TURCO, MOLLAME, PUGLIA, MARILOTTI, MARINELLO, GIANNUZZI, LUPO, FEDE, BOTTICI, LANNUTTI, PACIFICO, LEONE, ENDRIZZI, COLTORTI, PATUANELLI, ROMEO, BRIZIARELLI, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, D’ANGELO, RUSSO e FAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori (n. 149)

d’iniziativa dei senatori DE POLI e CASINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (n. 757)

d’iniziativa dei senatori BRIZIARELLI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, BRUZZONE, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFÀ, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, ARRIGONI e MARIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri (n. 776)

d’iniziativa dei senatori FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI e SUDANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2018

Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori (n. 789)

d’iniziativa dei senatori LA PIETRA, IANNONE, GARNERO SANTANCHÈ, RAUTI, DE BERTOLDI, URSO, FAZZOLARI e NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2018

dei quali la Commissione propone l’assorbimento nel disegno di legge n. 497

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 2 ^a Commissione permanente	»	8
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
– della 14 ^a Commissione permanente	»	13

Disegni di legge:

– n. 497, testo d’iniziativa dei senatori Moronese ed altri e testo proposto dalla Commissione	»	17
– n. 149, d’iniziativa dei senatori De Poli e Casini	»	54
– n. 757, d’iniziativa dei senatori Briziarelli ed altri	»	59
– n. 776, d’iniziativa dei senatori Ferrazzi ed altri	»	74
– n. 789, d’iniziativa dei senatori La Pietra ed altri	»	88

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: BORGHESI)

18 settembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia;

– all'articolo 3, il comma 1 sia riformulato, al fine di specificare che la partecipazione del presidente dell'ANCIM alle riunioni della Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata sia circoscritta alle riunioni in cui si discutono tematiche di interesse delle isole minori;

– all'articolo 5, i commi 2 e 3 siano riformulati, al fine di tener conto che il principio di legalità dei tributi, sancito dall'articolo 23 della Costituzione, impone che la legge statale istitutiva stabilisca il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e la misura del tributo, aspetti che non possono essere demandati ai comuni;

– all'articolo 7, sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;

– all'articolo 11, comma 2, la norma ivi prevista, volta a promuovere accordi tra i comuni interessati e gli istituti di credito, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia agli enti locali;

– all'articolo 12, siano soppressi i commi 3 e 4, in quanto le norme ivi previste, riguardanti l'affidamento del collegamento marittimo e i relativi prezzi, presentano un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;

- sia soppresso l'articolo 13, in quanto esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato;
- sia soppresso l'articolo 16, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, agli enti locali;
- all'articolo 17, commi 1 e 2, le disposizioni ivi previste, concernenti la gestione dei beni del demanio regionale, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle regioni.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1;
- all'articolo 1, comma 3, occorre specificare, per ragioni di coerenza interna all'articolo, che gli interventi ivi richiamati siano «predisposti ed attuati» dai medesimi soggetti (e non solo dai comuni delle isole di cui all'allegato A), i quali, ai sensi del comma 2, sono tenuti all'adozione dei medesimi interventi;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;
- all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto;
- all'articolo 5, comma 1, si rileva che il riferimento ai valori sociali, etici e ambientali, ivi previsto, necessita di una riformulazione che ne attenui i tratti di eccessiva genericità;
- all'articolo 7, appare necessario riconsiderare il comma 5, che attribuisce ai Ministeri interessati, d'intesa con regioni e comuni, il compito della verifica del «fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori», che - nell'attuale formulazione - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- all'articolo 9, occorre tenere conto del riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di istituzioni scolastiche;
- all'articolo 11, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle «regioni e province autonome di Trento e di Bolzano» con quello alle «regioni interessate», al fine di circoscrivere a queste ultime (unitamente agli altri soggetti ivi richiamati) il compito di assumere

iniziative volte a favorire accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di ricerca.

sugli emendamenti

(Estensore: BORGHESI)

27 settembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;

– sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia;

– sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4;

– sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-bis, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri di una legge quadro;

– sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale;

– sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;

– sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;

– sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;

- sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle regioni e agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: PERILLI)

4 ottobre 2018

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: CRUCIOLI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

2 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre parere:

favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Pesco)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento in esame trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- con riferimento all'articolo 2, all'approvazione dell'emendamento 2.100;
- con riferimento all'articolo 3, all'approvazione dell'emendamento 3.100;
- con riferimento all'articolo 4, all'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 5.100;
- con riferimento all'articolo 6, all'approvazione degli emendamenti 6.8 e 6.9;
- con riferimento all'articolo 7, all'approvazione dell'emendamento 7.1 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 8, all'approvazione dell'emendamento 8.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8 (Misure per migliorare l'assistenza sanitaria) - 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza*

nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato coordinate dal servizio 118»";

- con riferimento all'articolo 9, all'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2), come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9 (Misure a sostegno del sistema scolastico) - Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione»";*

- con riferimento all'articolo 10, all'approvazione dell'emendamento 10.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 10 (Disposizioni in materia di protezione civile) - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.*

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci»";

- con riferimento all'articolo 12, all'approvazione dell'emendamento 12.7;
- con riferimento all'articolo 13, all'approvazione dell'emendamento 13.1 soppressivo dell'articolo;
- con riferimento all'articolo 14, all'approvazione dell'emendamento 14.100, riformulato come segue: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 14. (Misure in materia di dissesto idrogeologico) - 1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»*";
- con riferimento all'articolo 15, all'approvazione dell'emendamento 15.100;
- con riferimento all'articolo 17, all'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 18, all'approvazione dell'emendamento 18.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili). — 1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori»*";
- con riferimento all'articolo 20, all'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all'11.0.2), 12.3, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5, 19.1, 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2), 20.2, 5.0.5, 7.9, 4.100 e 20.100.

Formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.100, sulle proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 testo 2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo

2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 testo 2), 2.30, 2.31, 2.32, 4.6 (analogo al 4.6 testo 2, 4.7, 4.12 e 4.13).

Sugli emendamenti 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4), esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 3.2 e 3.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati, in favore dei componenti del Comitato.

Sull'emendamento 16.2 il parere di nulla osta è condizionato alla sostituzione, al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 11.8 (testo 2), formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.100 e 10.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel senso indicato nel parere sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1 e 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERI DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: RICCIARDI)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

27 settembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento,

premessò che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

– all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

– tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n*), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, alla lettera *p*) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento

(UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea;

– l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

– l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma, e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità. Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

considerato, infine, che:

– al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;

– in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea: a dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un «Quadro strategico dell'Unione per le isole», al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni insulari dell'UE» e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

– ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un

dialogo con le competenti istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:

– parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, «anche in deroga alle normative vigenti», senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– parere non ostativo sugli emendamenti 5.1 e 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

8 ottobre 2018

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento, trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 ottobre 2018;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti reso in data 27 settembre 2018;

valutato che gli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento agli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 5.100, 7.1 (testo 2), 8.100, 9.1 (testo 2), 10.100, 12.100, 14.100, 15.100, 17.1 (testo 2) e 18.100, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo;

valutato, inoltre, che:

- l'emendamento 6.0.5 (testo 2), relativo al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, richiama il marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del disegno di legge, che si ritiene debba rimanere di natura facoltativa;

- l'emendamento 11.8 (testo 2) concerne il miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino

di uffici postali nel territorio isolano e si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice europea, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti presentati.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MORONESE ED ALTRI

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta ap-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori **marine, lagunari e lacustri**, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. *Identico.*

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai **sogetti di cui al medesimo comma 2**, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

plicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(*Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori*)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti volti a:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive **e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente**, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni **e i comuni** si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 2.

(*Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori*)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle ri-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

spettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) favorire la mobilità sostenibile, **anche** tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici **o alimentati con tecnologie elettriche o ibride** e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, **inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;**

d) *identica;*

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, **compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;**

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili **e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico,**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti lo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high - voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) identica;

n) identica;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

cali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (AN-CIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) **provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e **gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o di successiva revisione e approvazione;**

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle **micro, piccole e medie imprese**, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, **e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;**

s) *identica;*

t) *identica;*

u) *identica;*

soppressa

v) **promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. **I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

4. **Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, La-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;

b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

zio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziata per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di **10** milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2020**, per il finanziamento degli interventi a favore delle **medesime isole minori**.

2. **È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.**

3. **Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.**

Art. 5.

(Ripartizione delle risorse)

1. **Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del pro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

Art. 6.

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

Soppresso

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto le-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

getto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(*Fondo per la perequazione infrastrutturale*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM **da adottare per il periodo 2019-2025**.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

gislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 7.

(*Ricognizione infrastrutturale*)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole **minori**, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi **sessanta** giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. **Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.**

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

parto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 9.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per **valorizzare** e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole **minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 12.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, **al fine di garantire** alla popolazione residente e ai turisti nelle isole **minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze**, nel rispetto **delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure pri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

marie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, **in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.**

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, **utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, **anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.**

Art. 13.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. **Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

spettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'AN-CIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi **e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità**, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, **che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali.**

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. **Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.**

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 11.

(*Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito*)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

delle isole **minori** che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa **con il** Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

(*Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito*)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le **regioni interessate** e i comuni **delle** isole **minori**, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni **delle** isole **minori possono attivare**, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo in-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dividuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 16.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

gilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM **per il periodo 2019-2025**, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea **per il medesimo periodo**.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per auto-trazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando **anche** le misure sanzionatorie **previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio**, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole **minori**. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché **ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione** delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

Art. 13.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

merciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui all'allegato A, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole **minori**, le regioni territorialmente competenti **procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati** in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane **compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.**

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole **minori**, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) **il miglioramento della raccolta differenziata, nonché** il reimpiego e il riciclaggio;

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare*)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui all'allegato A si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Soppresso

Art. 19.

(*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare*)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere**, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

utenze commerciali **che vi sono tenute e per quelle** che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 17.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, **anche marittimo**, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. **Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli in-**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con **regolamento comunale** sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo **può essere esteso** anche ad ogni altra tipologia di imballaggio **in vetro** contenente **altre tipologie di liquidi o alimenti**.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti **possono trasferire** ai comuni delle isole **minori la proprietà o la** gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

terventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 18.

(*Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili*)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. **Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.**

Art. 19.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole **minori** è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(*Piano di **promozione** per la produzione di energia da fonti rinnovabili*)

1. Le regioni territorialmente competenti, **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, sentiti i comuni delle isole **minori**, **possono predisporre**, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per **promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione** di energia da fonti rinnovabili **per le isole minori**.

Art. 22.

(*Clausola di salvaguardia*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

spettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede:

a) **quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;**

b) **quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 3)

ELENCO ISOLE MINORI

Prov.	Isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Lampione	–	0.036	
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	–	1	1
FG	Pianosa	–	0.13	–
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Formiche di Grossetto	–	0.0015	
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Montecristo	–	10.39	
LI	Pianosa	–	10	–
LI	Secche della Meloria	–	40	
LT	Palmarola	–	1.36	
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	–	0.5	–
LT	Ventotene	508	1.5	338
LT	Zannone	–	0.9	
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
NA	Nisida	Istituto Penale Minorile, Presidio militare	0.7	
NA	Vivara	–	0.4	
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SP	Tino	–	0.13	
SP	Tinetto	–	0.006	
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Budelli	–	1.6	–

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO A
(*Articolo 1, comma 6*)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	Isola
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grossetto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri*)

Prov.	Isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Mortorio	-	0.6	
SS	Razzoli (L. Maddalena)	-	-	-
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	Casaletta	2.851	30.98	92
SU	San Pietro	6.849	50	136
SU	Sant'Antioco	11.811	115.59	101.48
SV	Gallinara	-	0.11	-
SV	Bergeggi	-	0.03	-
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Formica	proprietà privata con comunità terapeutica	0.04	
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Prov.	Isola
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Moronese ed altri)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)**ALLEGATO B**
(Articolo 1, comma 6)**ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI**

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Mergo
TP	Isole dello Stagnone

Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

DISEGNO DI LEGGE N. 149

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE POLI E CASINI

—

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolate e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;

c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;

e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;

f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;

g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;

h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;

i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;

l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;

m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denomi-

nato «Comitato», presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).

3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;

b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;

c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo

2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle suddette isole, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.

2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1 il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.

3. Il Comitato predispone annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attua-

zione degli interventi previsti dal Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Presìdi di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presìdi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presìdi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

Art. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitane-

ria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 9.

(Presìdi sanitari di primo soccorso)

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presìdi sanitari permanenti di primo soccorso.

2. I presìdi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal decreto medesimo.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 2)

ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abitanti	Superficie Kmq.	Abitanti Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CI	San Pietro	6.849	50	136
CI	Sant'Antioco	11.811	115.59	101.48
CI	Casaletta	2.851	30.98	92
FG	Caprara	-	1	-
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Isola d'Elba	27.543	244	112
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10.26	1.165
NA	Ischia	39.126	46.3	845
NA	Procida	10.015	3.7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prov.	Isola	Abitanti	Superficie Kmq.	Abitanti Kmq.
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia) n.c.	-	-	-
SS	Razzale (La Maddalena) n.c.	-	-	-
SS	Santa Maria n.c.	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi n.c.	-	1.7	-
SS	Tavolara n.c.	-	6	-
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	7	32
TP	Marettimo	822	9	91
TP	Pantelleria	8.327	83	100
	Totale	158.859	938.28	169 (dens.media)

DISEGNO DI LEGGE N. 757

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BRIZIARELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati, secondo le rispettive competenze, dai comuni delle isole di cui agli allegati A e B, dalle regioni o dagli altri enti territoriali specificatamente preposti dalla legge, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli in-

vestimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la valorizzazione delle potenzialità produttive presenti, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per

la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque pio-

vane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Confe-

renza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità

dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da otto sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predisponde il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale

aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.

2. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B individuano, in conformità con la

normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sul territorio isolano che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle

proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 7.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 8.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 9.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini

della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al

comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di superare a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 11.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute all'accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo

soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già e di avviarne di nuove presso le isole minori di cui agli allegati A e B, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e ca-

pillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 12.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel ter-

ritorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 13.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'AN-CIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un

apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali di cui all'articolo 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 14.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a sup-

portare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 15.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori e lacustri, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui agli allegati A e B. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo, anche notturno, da e per le isole minori per merci e passeggeri, con tariffa unica rivolta all'u-

niversalità dei passeggeri. Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 16.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di

mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 17.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui agli allegati A e B, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico

applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori e lacustri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui agli allegati A e B la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui agli allegati A e B può essere affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei ri-

spettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE MARITTIME

N.	PROVINCIA	ISOLA	ABITANTI	SUP/Kmq	Ab/Kmq
1	AG	LAMPEDUSA	3.391	20,2	197
2	AG	LINOSA	392	5,3	73
3	FG	CAPRAIA	-	1	1
4	FG	SAN DOMINO	210	2,5	84
5	FG	SAN NICOLA	136	1	136
6	GR	GIANNUTRI	3	2,32	1
7	GR	GIGLIO	1.711	21	81
8	LI	CAPRAIA	323	19	17
9	LI	GORGONA	135	2,23	60
10	LI	ELBA	31.660	223	142
11	LI	PIANOSA	-	10	-
12	LT	PONZA	3.782	10	378
13	LT	SANTO STEFANO	-	0,5	-
14	LT	VENTOTENE	508	1,5	338
15	ME	ALICUDI	129	5,1	25
16	ME	FILICUDI	160	9,5	16
17	ME	LIPARI	8.652	37,6	230
18	ME	PANAREA	268	3,4	78
19	ME	SALINA	2.193	26,8	81
20	ME	STROMBOLI	393	12,6	31
21	ME	VULCANO	434	21	20
22	NA	CAPRI	14.117	10,26	1.376
23	NA	ISCHIA	62.800	46,3	1.356
24	NA	PROCIDA	10.614	4,1	2.588
25	PA	USTICA	1.086	8	135
26	SP	PALMARIA	55	2	27
27	SS	ASINARA	300	51,9	5
28	SS	CAPRERA	73	15,7	4
29	SS	LA MADDALENA	10.724	19,6	547
30	SS	MOLARA (olbia)	-	-	-

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	PROVINCIA	ISOLA	ABITANTI	SUP/Kmq	Ab/Kmq
31	SS	RAZZOLI (La maddalena)	-	-	-
32	SS	SANTA MARIA	-	-	-
33	SS	SANTO STEFANO	-	2	-
34	SS	SPARGI	-	1,7	-
35	SS	TAVOLARA (olbia)	-	6	-
36	SV	GALLINARA	-	0,11	-
37	SV	BERGEGGI	-	0,03	-
38	SU	SAN PIETRO	6.849	50	136
39	SU	SANT'ANTIOCO	14.475	108,9	132,92
40	TP	FAVIGNANA	3.666	19	192
41	TP	LEVANZO	229	5,6	41
42	TP	MARETTIMO	822	12,3	67
43	TP	PANTELLERIA	8.327	84,5	98,54
44	VE	BURANO	2.427	0,21	11.508,5
45	VE	MURANO	4.324	1,17	3695,7
46	VE	SANT'ERASMO	723	3,26	221,8
47	VE	TORCELLO	17	0,4417	45,3

ALLEGATO B
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE LACUSTRI

N.	PROVINCIA	ISOLA	LAGO	ABITANTI	SUP/Kmq	Ab/Kmq
1	BS	MONTE ISOLA	LAGO D'ISEO	1.740	12,61	137,99
2	CO	COMACINA	LAGO DI COMO	2	0,075	-
3	SU		LAGO MULARGIA	-	-	-
4	PG	MAGGIORE	LAGO TRASIMENO	15	0,24	145,83
5	PG	POLVESE	LAGO TRASIMENO	-	0,69	-
6	VCO	ISOLE BORROMEE	LAGO MAGGIORE	99	0,18	550

DISEGNO DI LEGGE N. 776

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRAZZI ED ALTRI

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'allegato A, nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle

rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

CAPO II

MISURE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, relativi alle isole minori

sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, nonché l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;

l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;

m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del marchio delle isole minori d'Italia, già istituito dall'Associazione nazio-

nale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) promuovere nuove destinazioni delle strutture di edilizia carceraria dismesse o non utilizzate;

r) rideterminare le servitù militari;

s) salvaguardare la flora e la fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

b) dal presidente dell'ANCIM.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole mi-

nor (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo a una verifica annuale del medesimo documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'allegato A.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie,

secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispose il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e a eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predi-

sposto per il periodo 2018-2024, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata e integrata ai

sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale e i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

4. Ai territori extra-doganali dei comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche e delle installazioni portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono

all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2018-2024.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soc-

corso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, il riconoscimento agli abitanti delle isole minori del diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accom-

pagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata

l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le

isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando è previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2018-2024, nonché per il conferimento delle ri-

sorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11.

(Presìdi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'AN-CIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presìdi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presìdi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con par-

ticolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento a un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di

soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università e istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato

A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al medesimo comma, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le

risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

CAPO III

MISURE IN FAVORE DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI ABITATE

Art. 17.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri abitate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B

della presente legge, inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/Kmq</i>	<i>Comune</i>
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Provincia</i>	<i>Isola</i>	<i>Superficie/Kmq</i>	<i>Comune</i>
	<i>Vulcano</i>	<i>21,0</i>	
	<i>Panarea</i>	<i>3,4</i>	
<i>ME</i>	<i>Salina</i>	<i>26,4</i>	<i>Santa Maria Salina</i>
			<i>Malfa</i>
			<i>Leni</i>
<i>PA</i>	<i>Ustica</i>	<i>8,6</i>	<i>Ustica</i>
<i>TP</i>	<i>Favignana</i>	<i>18,6</i>	<i>Favignana</i>
	<i>Levanzo</i>	<i>5,6</i>	
	<i>Marettimo</i>	<i>12,3</i>	
<i>TP</i>	<i>Pantelleria</i>	<i>83,0</i>	<i>Pantelleria</i>
<i>GR</i>	<i>Giglio</i>	<i>23,8</i>	<i>Isola del Giglio</i>
	<i>Giannutri</i>	<i>2,6</i>	
<i>LI</i>	<i>Capraia</i>	<i>19,0</i>	<i>Capraia Isola</i>
<i>LI</i>	<i>Elba</i>	<i>223,5</i>	<i>Campo nell'Elba</i>
			<i>Capoliveri</i>
			<i>Marciana</i>
			<i>Marciana Marina</i>
			<i>Porto Azzurro</i>
			<i>Portoferraio</i>
			<i>Rio Marina</i>
			<i>Rio nell'Elba</i>

ALLEGATO B

<i>Provincia</i>	<i>Isola lagunare o lacustre abitata</i>
VE	<i>Isola della laguna Veneta -Lido</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Murano</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Pellestrina</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Burano</i>
	<i>Isola della laguna Veneta-San'Erasmus</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Mazzorbo</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Vignole</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Torcello</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -San Giorgio</i>
	<i>Isola della laguna Veneta- San Michele</i>
	<i>Isola della laguna Veneta- San Clemente</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -San Francesco del deserto</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Marzobetto</i>
	<i>Isola della laguna Veneta-San Lazzaro degli Armeni</i>
GO	<i>Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado- Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)</i>
BS	<i>Isole lago Iseo -Monte Isola</i>
BS	<i>Isole del lago di Garda</i>
NO	<i>Isola d'Orta- San Giulio</i>
VCO	<i>Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)</i>
PE	<i>Isole del lago Trasimeno- Isola Maggiore</i>
TP	<i>Isole dello Stagnone</i>

DISEGNO DI LEGGE N. 789

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LA PIETRA ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° dicembre 2018, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le dispo-

sizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

ALLEGATO A
(articolo 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq.
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	San Pietro	6.849	50	136
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

€ 5,60